

OGGI IL VOTO

COPYRIGHT, UNA TUTELA CHE PREMIA

di **Oreste Pollicino**

Il Parlamento europeo oggi
si pronuncerà sulla propo-

sta della Commissione
relativa alla nuova direttiva
che si propone una tutela più
incisiva del diritto d'autore
nel mercato unico digitale.
Negli ultimi tempi si è susse-
guita una quantità innumere-
voli di commenti.

Il dibattito è stato finora
viziato da due "crampi men-
tali" che hanno finito per
inquinare con la conseguen-
za di una polarizzazione, se
non radicalizzazione, di

posizioni che considerano,
alternativamente, da una
parte la direttiva come la
campana a morte per Internet
così come lo conosciamo e,
dall'altra parte, come la for-
mula magica per ogni distor-
sione competitiva nel merca-
to digitale europeo.

Il primo crampo mentale
ha portato a concentrarsi
sulla portata dei famigerati
articoli 11 e 13.

—Continua a pagina 4

L'ANALISI

COPYRIGHT, UNA TUTELA CHE PREMIA, NON PUNISCE

di **Oreste Pollicino**

—Continua da pagina 1

Questi due articoli preve-
dono, rispettivamente, il
primo, a favore degli edi-
tori di giornali, l'introdu-
zione di un nuovo diritto mirante
a facilitare la concessione di licen-
ze online per le pubblicazioni e il
secondo, invece, di un obbligo, nei
confronti delle grandi piattaforme
digitali, di intraprendere, in coope-
razione con i detentori dei diritti,
misure appropriate e proporzio-
nate che portino alla non disponi-
bilità di contenuti che infrangano
il diritto d'autore o diritti correlati.
In questo modo si sono persi di vi-
sta, in primo luogo, contesto e
obiettivi fondamentali della riforma,
e, in secondo luogo, altri ele-
menti caratterizzanti quest'ultima.

La proposta di legge muove dal-
l'idea che l'evoluzione delle tecno-
logie digitali ha fatto emergere
nuovi modelli di business e ha raf-
forzato il ruolo di Internet quale
principale mercato per distribu-
zione e accesso ai contenuti protet-
ti dal diritto d'autore. Nel nuovo
contesto i titolari di diritti incon-
trano difficoltà nel momento in cui
cercano di concedere una licenza

ed essere remunerati per la diffu-
sione online delle loro opere, il che
potrebbe mettere a rischio lo svi-
luppo della creatività europea e la
produzione di contenuti creativi.
Non si può che concordare sia con
tale preoccupazione, sia con
l'obiettivo identificato: garantire
che autori e titolari di diritti riceva-
no una quota equa del valore gene-
rato dall'utilizzo delle loro opere.
Tale obiettivo nella direttiva è per-
seguito non solo e non tanto con le
disposizioni prima richiamate, ma
anche con una vasta gamma di mi-
sure la cui rilevanza è stata molto
sottovalutata. Si pensi, per esem-
pio, alle misure volte a migliorare
la trasparenza e a instaurare rap-
porti contrattuali più equilibrati
tra autori e artisti (interpreti o ese-
cutori) e coloro cui essi cedono i lo-
ro diritti. L'idea di base è quella non
solo, come si vorrebbe far credere,
di dichiarare una guerra senza
esclusione di colpi alla violazione
del diritto d'autore ma anche di
migliorare il meccanismo dell'of-
ferta legale di contenuti digitali. E
non si può certo dire che tali sforzi,
che devono essere ulteriormente
amplificati, non abbiano portato a
un mercato relativo all'offerta mu-
sicale e audiovisiva assai vivace.
D'altronde, non si capisce perché
se questo sistema ha funzionato su
tali settori industriali sia destinato
a fallire per l'editoria giornalistica.
È in gioco, in questo caso, con lo
spettro delle fake news, la qualità e
la veridicità dell'informazione.

Il secondo crampo mentale è le-
gato all'invocazione di un attenta-
to alla libertà di espressione tutte le
volte in cui si pone la questione
dell'attivazione di un possibile fil-
tro messo in atto dalle piattaforme

digitali per evitare la violazione si-
stematica del diritto d'autore. In
questi casi il bilanciamento, come
la Corte di giustizia nella sentenza
Scarlet del 2011 ha fatto notare, è sì
tra due diritti previsti dalla Carta
dei diritti della Ue. Ma si tratta di
due libertà economiche, proprietà
intellettuale e libertà di iniziativa
economica. La libertà d'espressio-
ne ricopre un ruolo marginale in
questo contesto. Discutiamo quale
sia il bilanciamento che rispetti al
meglio il principio di proporziona-
lità, ma non si radicalizzi il conflit-
to con una retorica sterile dei diritti
fondamentali che tiri in campo, a
sproposito, l'annullamento o la li-
mitazione della libertà di espres-
sione. Sono altri gli scenari in cui
tale rischio è effettivo. Regolazione
non sempre equivale a restrizione
non proporzionale. E, infine, ci si
ricordi che anche la libertà di
espressione nel costituzionalismo
europeo ammette limitazioni e
temperamenti, il Primo emenda-
mento della Costituzione america-
na e la protezione sacrale del free
speech non gode (ancora) di
un'applicazione planetaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

